



## CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

*Il Presidente*

**DECRETO N. 32/2023**

### IL PRESIDENTE

**RICHIAMATO** l'art.7 della L.R. 18/2016 che:

- **al comma 1** prevede che: *“La revisione legale dell'Agenzia Sanitaria Regionale è affidata ad un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della L.R. 4/2009”;*

- **al comma 2** stabilisce che: *“ Il Revisore dura in carica tre anni e svolge i seguenti compiti:*

*a) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di amministrazione e contabilità;*

*b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;*

*c) esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il consuntivo;*

*d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa;*

*e) può chiedere notizie al Direttore sull'andamento dell'Agenzia;*

*f) svolge tutte le attività previste dalla L.R. 4/2009;*

**PRESO ATTO** che il Revisore legale dell'Agenzia Sanitaria Regionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 13 del 17 aprile 2020, risulta ad oggi scaduto;

**VISTO** l'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”;*

**CONSIDERATO** che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della seduta dell'11 giugno 2019 ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo sopra richiamato;

**CONSIDERATO** che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- ha approvato con determinazione dirigenziale APL/AIE 24 del 28 marzo 2023 un Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'Agenzia Sanitaria Regionale, pubblicato sul BURAT speciale n. 34 del 31 marzo 2023;
- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

- ha provveduto sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all'assunzione dell'incarico da conferire;

**RITENUTO**, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Piscione Antonio, in considerazione del fatto che lo stesso ha già svolto l'incarico di Revisore legale dell'Agenzia Sanitaria Regionale, oltretutto dei titoli professionali e di specializzazione posseduti e della particolare e consolidata esperienza che maturata;

**CONSIDERATO** che tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari istituzionali ed Europei con nota prot. 7010 del 02 agosto 2023 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

**VISTA** la nota prot. 7112 del 2 agosto 2023, a firma del Dirigente del Servizio sopra richiamato, con la quale è stato richiesto al Dott. Piscione Antonio la disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore legale dell'ASR e la documentazione preliminare alla predisposizione del decreto di nomina;

**VISTA** la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino *degli enti regionali*" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "*Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.*";
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: "*Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*"
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale "*In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale*".

- l'art. 5 bis, comma 5, della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”*;

**DATO ATTO** che il Dott. Piscione Antonio è in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 84984 e della comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'ASR, ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 7113 del 4 agosto 2023, unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

**ACCERTATO** che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei sulla base della documentazione acquisita nell'ambito dell'attività di controllo, ha ritenuto l'istruttoria conclusa, senza ulteriori rilievi, in quanto non sono emerse, allo stato, cause ostative e conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico;

**RITENUTO** di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'Agenzia Sanitaria Regionale;

## **D E C R E T A**

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- **di nominare** Revisore legale dell'Agenzia Sanitaria regionale il Dott. **Antonio Piscione**;
- **di dare atto** che:
  - il Revisore legale dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 18/2016 decorrenti dalla data del presente decreto;
  - il compenso del Revisore Legale, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. 18/2016 e' determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia ed e' a carico del Bilancio dell'Agenzia;
  - il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'Agenzia Sanitaria Regionale, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
- **di trasmettere** il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e di notificarlo ai seguenti soggetti:
  - al Dott. Antonio Piscione;
  - all'Agenzia Sanitaria regionale (ASR);
  - al Presidente della Giunta regionale;
- **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

*L'Aquila, li 08/08/2023*

IL PRESIDENTE  
*Lorenzo Sospiri*